

LV.

SEDUTA DI SABATO 17 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):	
Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo (38)	1353
PRESIDENTE	1353, 1363, 1364, 1370, 1374
GRAMMATICO	1353, 1356
AVANZINI, <i>Relatore</i>	1356, 1357, 1358, 1361, 1362, 1368, 1369, 1371, 1372, 1375
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	1356, 1357, 1358, 1362, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375
BONOMI	1356, 1359, 1361, 1365, 1375
LOPARDI	1356, 1357, 1362, 1363, 1365, 1369
SANSONE	1357
MONTERISI	1360
MUSSINI	1361, 1373
DOMINEDÒ, <i>Presidente della Commissione</i>	1362, 1364, 1365, 1366, 1373, 1374
GRIFONE	1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1373, 1375
BURATO	1368
NATOLI	1369, 1370
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1375
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	1376
Verifica di poteri:	
PRESIDENTE	1375
Sui lavori dell'Assemblea:	
PRESIDENTE	1377
Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	1377, 1378

La seduta comincia alle 9.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana. (*È approvato*).

Seguito e fine della discussione del disegno di legge: Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. (38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è rimasto sospeso l'esame dell'articolo 3, e si doveva votare l'emendamento degli onorevoli Grifone, Amicone e altri, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « canone di affitto », le parole « od enfiteutici ».

Pongo intanto in votazione la dizione con le parole iniziali dell'articolo 3:

« I canoni di affitto ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Grifone-Amicone:

« od enfiteutici ».

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento degli onorevoli Grammatico, Miceli, Grifone e Sansone, del seguente tenore:

« Al primo comma, alle parole: del 70 per cento, *sostituire le altre*: del 65 per cento; e alle parole: del 30 per cento, *sostituire*: del 35 per cento ».

L'onorevole Grammatico ha facoltà di svolgerlo.

GRAMMATICO. Sono fermamente convinto che le mie idee e il proposito che sto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

per esporre non decideranno certamente dell'approvazione o meno dell'emendamento proposto da me insieme con altri colleghi. Comunque, ritengo che sia mio dovere prendere la parola in questa discussione perché ho la ferma convinzione che non molti siano in condizione di parlare di cose che interessano i contadini, gli affittuari, i coltivatori della terra, così come ne posso parlare io, per aver vissuto tutta la vita in mezzo ai contadini.

Devo richiamare l'attenzione della Camera sulle condizioni in cui gli affittuari, in genere, contribuiscono alla produzione di tutto quello che, di gran lunga, è necessario alla vita dei cittadini. Voi dovete pensare che in Sicilia, nella maggiore isola dell'Italia, generalmente vastissime estensioni di terreno sono attraversate da appena un solo stradale, che sarà forse quello nazionale, e sono poi frastagliate da una infinità di scorciatoie, di viottoli, di trazzere che sono intransitabili d'inverno. Ricordatevi che in vaste estensioni di terreno non vi è che un solo casolare, una sola casa dove possono raccogliersi in amplesso... fraterno e animali da lavoro ed uomini per potersi debolmente riparare dalle intemperie. Pensate poi che gli affittuari devono percorrere, per recarsi al lavoro, dal centro abitato decine e decine di chilometri. Voi vedete, per esempio, tutti i lunedì quei contadini, quegli affittuari, caricare sui loro carri quella poca legna e quel poco di necessario per sbarcare il lunario e partire dando un addio alla povera famiglia, non sapendo se ritorneranno con la stessa salute e gli stessi mezzi con i quali sono partiti. E allora cosa fa quell'affittuario, che cosa fanno quei lavoratori? Quei lavoratori, per poter portare a compimento l'opera loro di coltivatori della terra, devono anticipare del proprio la mano d'opera con tutto l'imponibile necessario che prevede la legge, gli animali da lavoro, gli attrezzi agricoli, i concimi, le sementi e, oltre a questo, corrono anche il rischio, nella nostra Sicilia, di perdere completamente tutto il lavoro ed il frutto della loro opera; sapete perché? Per ragioni di siccità o a causa di acque abbondanti. Ebbene, che cosa dà il proprietario? E su questo che voglio richiamare tutta la vostra attenzione: il proprietario, il quale dà in affitto le sue terre per la coltivazione, non dà altro che il nudo terreno e non vi è nessuna condizione che lo obblighi nemmeno a dare uno sguardo alla coltivazione che si pratica nelle sue terre. Tante volte, a proposito, di quelle terre il proprietario ricorda semplicemente il giorno in cui deve, per forza di cose, in-

cassare l'affitto. Questa è la situazione, signori.

Abbiamo dei proprietari che sono assenteisti completi, i quali non fanno altro che affidare tutta la loro proprietà a degli amministratori a volte poco o punto corretti e a dei *bravi* i quali obbligano sempre, a qualunque costo, i contadini a pagare l'estaglio. Nei contratti di affitto si arriva spesso ad inserire quella clausola per cui il contadino, l'affittuario rinuncia anche ai casi fortuiti o non fortuiti, previsti o meno dalla legge.

Alcuni giorni fa, nella riunione della Commissione, mi si faceva rilevare che il 68 per cento del suolo della Sicilia è dato in affitto. Ebbene, non sbaglio dicendovi che il 68 per cento dei proprietari non conosce la sua terra, non ne conosce nemmeno l'ubicazione e della terra non si interessa, ripeto, che il giorno in cui deve incassare l'estaglio. Di fronte a queste condizioni, cosa dà il contadino o l'affittuario e cosa dà il proprietario? Entriamo qui nella questione del premio di coltivazione. Può mai questo premio essere corrisposto ad individui i quali danno il nudo terreno e non si interessano più di alcuna cosa, mentre il lavoratore, oltre ad impiegare tutto il necessario per aumentare la produzione, corre anche il rischio di perdere tutto il suo guadagno?

Ho assistito alle riunioni della Commissione ed ho anche ascoltato con attenzione le parole dell'onorevole Bonomi, il quale ha fatto una relazione spassionata fino ad un certo punto. Effettivamente, onorevoli colleghi, lasciate che io dica una cosa: ho la ferma convinzione che in quest'Aula si parla spesso di tener conto degli interessi dei contadini e degli affittuari e di fare per essi non si sa che cosa; ho la ferma convinzione di trovarmi di fronte, qui, a dei perfetti tecnici — cui mi inchino — ma di trovarmi anche di fronte ad uomini che hanno dei buoni propositi fino al giorno in cui non si intacchi il portafoglio di quei signori. (*Commenti al centro e a destra*). Ed allora, onorevoli colleghi, bisogna parlar chiaro e farsi portatori della voce dei contadini. Sono orgoglioso di recare qui, in questa occasione, la voce dei contadini e degli affittuari, i quali non sperano altro che di esser trattati come meritano, perché, effettivamente, senza gli affittuari, i coltivatori diretti e i contadini, la Nazione non potrebbe sfamarsi, se non in parte.

Mi richiamo ai precedenti. Il premio di coltivazione nacque con un decreto Gullo ed era del 50 per cento del prezzo del grano conferito all'ammasso. Poi, in seguito, dal 50 fu

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

ridotto al 30 per cento, mentre nella nostra Sicilia il Governo regionale diede, onorevole Segni, non il 30 per cento, ma il 35 per cento, con provvedimento dell'8 settembre 1947. (*Interruzione del Ministro Segni*). Quindi, una sperequazione. I contadini, gli affittuari della Sicilia avevano l'anno passato il 35 per cento, mentre i contadini e gli affittuari delle altre parti d'Italia avevano il 30 per cento.

Ora, in queste condizioni di cose, io domando a voi quale è la posizione precisa del progetto che si vuole oggi approvare, e quale era quella del passato. Io mi riferisco al prezzo del grano duro, perché nella nostra Sicilia si produce semplicemente grano duro. Nel 1947 il prezzo del grano era di 5100 lire il quintale, mentre oggi, nel 1948, è di 7500 lire il quintale, cioè vi è un aumento di prezzo di lire 2400. Come vanno divise queste 2400 lire? Nel 1947 il Governo regionale assegnò al proprietario il 65 per cento del prezzo del grano, cioè 3315 lire per ogni quintale, e all'affittuario il 35 per cento, cioè 1785 lire per ogni quintale.

Che cosa si vuole fare oggi? Oggi si vuol far sì che quelle 2400 lire siano divise nel modo seguente: il 70 per cento al proprietario in ragione di 5250 lire per ogni quintale, ed il 30 per cento all'affittuario in rapporto di lire 2250 per ogni quintale. Cosicché, le 2400 lire vanno a beneficio del proprietario, dell'assenteista, di colui il quale non si è benignato di dare uno sguardo alla coltivazione del suo terreno, per 1935 lire, e a beneficio del coltivatore diretto, dell'uomo che ha dato tutto se stesso alla coltivazione, che ha rischiato di perdere finanche il proprio lavoro, appena 465 lire.

Che cosa chiediamo noi? Di che cosa si occupa il mio emendamento? Di elevare quelle 465 lire a 840, riducendo l'assegnazione fatta al proprietario nel modo seguente: il 65 per cento al proprietario, di modo che il prezzo sia per 1560 lire pagato al proprietario e per 840 lire pagato all'affittuario. Questa differenza è semplicemente un guadagno di 375 lire al quintale, che va a beneficio dell'affittuario. Signori, io ritengo che l'affittuario mette tutto e il proprietario non mette niente. Io non ho elementi per giudicare la posizione delle altre parti d'Italia, ma come è fatto per il catasto nella Sicilia, posso affermare sicuramente che la tassa fondiaria grava ben poco sul proprietario, perché le terre dei grandi signori — ed è giusto prenderne nota — in Sicilia sono coperte da ubertosi vigneti, da albereti magnifici, e nei catasti ri-

sultano tuttora come terreni di quarta, quinta, sesta categoria, o peggio ancora, di pascolo.

Quindi, le tasse sui proprietari gravano per pochissimo peso. Pensate poi, signori, che le terre della Sicilia non danno una produzione copiosa, pensate che le terre della Sicilia vi daranno, sì, una produzione media da sei a nove quintali per ettaro, e tante volte il povero affittuario è costretto a pagare dell'intera produzione il 40 per cento e forse, in certe occasioni, anche di più.

Qual'è il pensiero del contadino, qual'è il pensiero dell'affittuario? Signori, vi dico subito una cosa che fa piacere a me e non so se possa dispiacere ad altri: l'affittuario ha sempre fame di terreno, l'affittuario pensa che senza un pezzo di terreno non può per nessuna ragione portare un tozzo di pane a casa sua. E allora l'affittuario, avuto il terreno, pensa alla coltivazione, sì, ma pensa anche e fortemente di fare di tutto per arrivare a pagare l'affitto al proprietario, perché se non paga l'affitto, che lo spoglia quasi di tutte le sue fatiche, nell'anno che segue non avrà più terreno e la sua famiglia morirà di fame! Questa è la situazione del contadino.

E quando lesinate sul premio di coltivazione, spingete quel contadino a cercare di produrre, di coltivare altri generi più redditizi del grano. E allora? Allora, amici, quel contadino non farà più gli interessi della Nazione.

Occorre venire incontro al contadino e voi dovete farlo, non a chiacchiere, non a parole, ma effettivamente, riconoscendo nel contadino e nell'affittuario chi si sacrifica per il bene di tutti i consumatori.

Ecco quello che noi domandiamo a voi e quando voi, signori, avete riconosciuto questo diritto del lavoratore, dell'affittuario, voi avrete fatto veramente gli interessi degli affittuari e dei contadini e, nello stesso tempo, avrete fatto gli interessi di tutta la Nazione e di tutti i consumatori.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti degli onorevoli Capua, Casalnuovo, Russo Perez, Bonino, Almirante, Nitti e Alberti del seguente tenore:

« Al primo comma, alle parole: del 70 per cento, sostituire: 75 per cento, e alle parole: 30 per cento, sostituire: 25 per cento ».

« Al primo comma, sopprimere le parole: e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

Non essendo presente nessuno dei proponenti, s'intende abbiano rinunciato a svolgerli.

Invito pertanto l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.

AVANZINI, *Relatore*. Per le stesse ragioni per le quali ieri abbiamo dichiarato di non accettare l'emendamento precedente, quello che stabiliva la misura del 45 per cento, non possiamo evidentemente accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Gramatico.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Proseguiamo nelle votazioni.

Pongo in votazione le seguenti altre parole del primo comma sulle quali non sono stati presentati emendamenti:

« in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48 sono computati nella misura del ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento Gramatico, non accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

« Al primo comma, alle parole: del 70 per cento, sostituire: del 65 per cento; e alle parole: del 30 per cento, sostituire: del 35 per cento ».

(Non è approvato).

Come la Camera ricorderà, nella seduta di ieri l'onorevole Sansone, associandosi ad una proposta fatta dall'onorevole Tonengo, si riservò di presentare un emendamento a questo primo comma dell'articolo 3.

L'emendamento Tonengo-Sansone, è del seguente tenore:

« Al primo comma, alle parole: del 70 per cento, sostituire: del 60 per cento; dopo la parola: restante, aggiungere: del 40 per cento, di cui il 10 per cento per le scuole agricole e il ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Non essendo presente nessuno dei proponenti, dichiaro decaduto il primo degli emendamenti Capua, Casalnuovo e altri.

Pongo in votazione le successive parole del primo comma:

« 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore ».

(Sono approvate).

GRAMMATICO. E così voi fate gli interessi dei contadini e degli affittuari! (*Commenti al centro*).

BONOMI. Non abbiamo bisogno di imparare da voi! Li ingannate i contadini e gli affittuari! Niente altro che questo: guardate in Jugoslavia che cosa avviene. (*Commenti*).

GRAMMATICO. Questa è la lotta contro gli assenteisti.

PRESIDENTE. Onorevole Gramatico!

GRAMMATICO. Voi non sapete niente della vita dei contadini. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non commentare l'esito delle votazioni.

Segue l'altro emendamento degli onorevoli Capua, Casalnuovo ed altri; in assenza dei proponenti lo dichiaro decaduto.

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma:

« e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso ».

(È approvata).

Segue un emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dall'onorevole Lopardi insieme con gli onorevoli Bennani, Zagari, Calosso, Bettinotti, Treves, Grassi Candido, Pera, Longhena e Simonini, del seguente tenore:

« Al primo comma, aggiungere: in conformità del disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 12 agosto 1947, n. 875 ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. Mi riferisco a quanto già dissi in sede di discussione generale, e cioè che da parte di alcuni proprietari si è prospettata la tesi che l'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 12 agosto 1947, si debba interpretare in maniera che se l'affittuario non sia tenuto a versare ai granai del popolo, perché trattiene il grano per sé e la famiglia, debba pagare il cento per cento e non il 70 per cento. Vi sono proprio in questo periodo numerosissime cause in corso, in quanto vi è stata qualche sentenza che ha dato ragione a questa tesi. Ora, invece, è evidente che anche l'articolo 2 espri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

meva lo stesso concetto che si è tenuto soltanto a chiarire quest'anno con l'aggiunta: « e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso ».

Ma siccome questo chiarimento potrebbe essere interpretato come innovativo, e quindi rafforzare nel convincimento che l'articolo 2, non essendo così chiaro, vada interpretato in maniera diversa (mentre proprio in seno alla Commissione legislativa si ritenne da parte di tutti che si trattasse soltanto di un'aggiunta ad interpretazione, a chiarimento dell'articolo 2, il che fu invece omesso nella relazione) ho creduto mio dovere presentare questo emendamento, che sono però pronto a ritirare se da parte del Relatore mi si dà atto che la Commissione legislativa ha ritenuto trattarsi soltanto di una aggiunta interpretativa dell'articolo 2, in quanto anche quell'articolo esprimeva lo stesso concetto.

PRESIDENTE. Il Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

AVANZINI, Relatore. La Commissione dà atto all'onorevole Lopardi che queste parole hanno proprio un significato non innovativo, ma interpretativo, così come egli ha affermato.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere il parere del Governo?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anch'io concordo con questo concetto e prego l'onorevole Lopardi di ritirare il suo emendamento, in quanto con la dichiarazione della Commissione e mia, resta chiarita l'interpretazione del testo di legge.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Lopardi se, dopo queste dichiarazioni, insiste nel suo emendamento.

LOPARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Sansone, Grifone, La Rocca e Alicata, del seguente tenore:

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: »

« I canoni di affitto od enfiteutici da corrispondersi in canapa o in bietole o con riferimento ai prezzi dei detti prodotti relativi all'annata agraria 1947-48 sono computati nella misura del 65 per cento del prezzo ufficiale, considerandosi il restante 35 per cento quale premio di coltivazione al produttore ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. Non credo che occorran molte parole per spiegare la necessità dell'emendamento aggiuntivo proposto da me e da al-

tri colleghi. Innanzi tutto, dopo l'esito della votazione sull'emendamento Grifone, occorre togliere il riferimento ai canoni enfiteutici, sopprimendo le parole: « od enfiteutici »; e in relazione ad altra votazione occorre portare le misure rispettivamente al 70 e al 30 per cento.

Ma voglio ora richiamare l'attenzione della Camera sulle condizioni degli agricoltori e specialmente dei canapicoltori dell'Italia meridionale.

Attualmente i nostri coltivatori, specialmente a Napoli e a Caserta, hanno contratti così onerosi che, senza ripetere l'espressione di un nostro collega, sono da qualificarsi di molto inferiori a quelli che erano durante il periodo borbonico. Attualmente un coltivatore di canapa deve versare tre fasci per moggio, cioè nove fasci per ettaro, mentre ne ricava diciotto. Deve quindi versare la metà del suo prodotto essendo a suo carico tutte le spese, dal seme alla lavorazione, alla macerazione, alla battitura. Questa è la situazione del coltivatore che finisce così per lavorare tutta un'annata senza guadagnare nulla.

Noi ci rendiamo conto che vi sono delle serie difficoltà. L'argomento è stato dibattuto in sede di Commissione e la Camera ha certamente letto nella relazione i motivi per cui la Commissione non accedette alla nostra richiesta. Ma noi dobbiamo insistere. Vi è un problema d'ordine generale. È vero che la situazione della canapa al nord è differente da quella del sud, ma se la Camera si trova di fronte a due economie, quella del nord e quella del sud, quella del nord più solida, quella del sud meno, attraverso le leggi noi dobbiamo temperare la differenza e non farla persistere. Non possiamo fermarci al fatto che la coltivazione della canapa che in Val padana è redditizia, dimenticando che nell'Italia meridionale non lo è. E allora abbiamo il dovere qui, proprio con questo emendamento, di regolare questa situazione in quanto dobbiamo considerare la posizione di quelli che hanno una situazione economica inferiore rispetto a quelli che ne hanno una migliore.

Ci si è obiettato anche che la canapa non ha un prezzo prestabilito come i cereali, ma la Camera sa che per la canapa v'è un Consorzio obbligatorio; che la canapa va consegnata a questo Consorzio che fissa il prezzo del prodotto. Quindi il prezzo è praticamente predeterminato, se non proprio con un articolo di legge, come per i cereali, certamente sul piano nazionale in modo certo, senza che possano esservi oscillazioni di prezzi. E al-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

lora, onorevoli colleghi, se la situazione di moltissimi coltivatori di canapa è tale che essi non possono assolutamente riuscire a ricavare un lucro dalle loro fatiche, se si è intesa la necessità di redigere questo decreto che con automatismo deve salvaguardare i legittimi interessi dei coltivatori di cereali, giustizia vuole che noi estendiamo queste disposizioni ai coltivatori di canapa, perché, se facessimo altrimenti, commetteremmo una vera, grande e profonda ingiustizia.

Insisto pertanto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

AVANZINI, Relatore. Il contenuto dell'emendamento dell'onorevole Sansone ha costituito tema di discussioni in sede di Commissione, ed io nella relazione ho accennato alle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto opportuno di rispondere negativamente alle richieste degli onorevoli Sansone e Grifone. Non è il caso di ripetere queste ragioni, perché mi lusingo che i colleghi abbiano almeno scorso la relazione.

Mi preme però accennare a questa circostanza: non è esatto che non riducendo il canone che deve essere corrisposto in canapa noi sanzioniamo una irreparabile ingiustizia, perché, se è vero che il disegno di legge vieta il ricorso alle Commissioni quando si tratta di canoni che devono essere pagati in cereali soggetti all'ammasso, questo adito alla Commissione è consentito invece quando si tratta di canoni che devono essere corrisposti con generi non soggetti all'ammasso. Ecco dunque che gli affittuari, che sono tenuti a corrispondere in tutto o in parte il canone di affitto in canapa, hanno spalancata la porta per chiedere la perequazione dell'affitto, quando esso risulti loro eccessivamente gravoso. Quando lo ritengano opportuno, essi, ripeto, possono adire la commissione arbitrale, o meglio le sezioni specializzate presso i tribunali.

Quindi, nessuna ingiustizia! Anzi, c'è per essi maggiore possibilità che per gli altri di conseguire l'adeguamento dell'affitto ai pesi della conduzione.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Io ritengo che si debba mantenere il testo della Commissione, cioè non estendere anche la misura del 30 per cento ai canoni in canapa o bietola, e questo per due ordini di considerazioni.

In primo luogo, è vero che vi è una differenza fra nord e sud, come dice l'onorevole Sansone. Giustissimo! E appunto per questo noi abbiamo ritenuto di dovere ancora adottare il principio delle Commissioni dell'equo affitto, le quali possono valutare precisamente e giustamente le differenze regionali e possono adottare una misura per il sud che non sarebbe equa e che sarebbe antieconomica adottare per il nord. Anche per questa considerazione dei canoni in canapa esagerati io ho consentito che, riproducendo l'articolo 2 del decreto 1° aprile 1947, e precisamente, dove nel penultimo capoverso, si parla del criterio per determinare i canoni, si eliminasse la parola « normale » proprio per evitare il riferimento a quella normalità che non escludeva l'iniquità, che alcuni ritengono sussista nei contratti con canoni a riferimento alla canapa.

Con questa modificazione sostanziale, di grande portata, del vecchio articolo 2, noi siamo venuti incontro alle necessità reclamate per alcune zone. Estendere invece automaticamente una regolamentazione a tutta l'Italia, mentre sarebbe giustificato solo per qualche regione o zona, mi pare che sarebbe contrario all'adeguamento dei canoni alle singole realtà.

In secondo luogo, vi è un altro motivo che differenzia i canoni in grano dai canoni in bietola o in canapa. E cioè, mentre quest'anno abbiamo avuto un notevole aumento del prezzo del grano, e quindi dei canoni di fitto, che ci ha indotto a confermare quei premi di coltivazione nella misura proposta del 25 per cento, poi del 30 per cento, abbiamo invece una discesa dei prezzi delle bietole e della canapa, mentre abbiamo, per il decorso stagionale, un raccolto quantitativamente maggiore. Ecco perciò che gli affittuari si trovano per la bietola e la canapa, quando l'andamento stagionale è molto favorevole, in condizioni vantaggiose rispetto al grano: di dover pagare un canone di affitto in generi riferito ad un prezzo unitario inferiore a quello dell'anno scorso con un raccolto che dobbiamo ritenere per la canapa e la bietola (specie per questa il raccolto è già assicurato) superiore all'anno decorso. Quindi abbiamo un vantaggio sicuro dato dall'andamento dei prezzi di mercato e dall'andamento stagionale. Ove questo non fosse sufficiente, abbiamo la sostanziale modifica all'articolo 2. Chiedo quindi che la Camera voglia confermare il testo della Commissione respingendo l'emendamento dell'onorevole Sansone, considerando che vi è una sostanziale modifica

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

portata al testo dell'articolo 2 che serve a venire incontro a questi casi denunciati al Governo, e che potranno anche far oggetto di particolari istruzioni e chiarimenti agli uffici tecnici del Ministero.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BONOMI. Ne ha facoltà.

BONOMI. Onorevoli colleghi, anch'io avevo presentato un emendamento chiedendo che la stessa riduzione che si applica al grano fosse applicata anche alla canapa. La Commissione nella sua maggioranza si è dichiarata contraria. Il Ministro ha espresso un parere uguale a quello della Commissione. Da un punto di vista teorico potrei concordare col pensiero e della Commissione e del Ministro; da un punto di vista pratico resta una realtà, che cioè in determinate provincie dell'Italia meridionale, in modo specifico Napoli e Caserta, l'anno decorso sono stati lasciati sperequati in un modo vergognoso gli affitti in canapa, sì da superare gli affitti che erano stabiliti nel periodo borbonico. Per questa ragione, affermo che personalmente voterò a favore della estensione anche alla canapa della riduzione del 30 per cento.

SANSONE. Bravo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sansone con le modificazioni dallo stesso proponente apportatevi:

« I canoni di affitto da corrisponderci in canapa o in bietole o con riferimento ai prezzi dei detti prodotti relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo ufficiale, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo al secondo comma. Vi è un solo emendamento, sostitutivo, proposto dagli onorevoli Mannironi, Pignatone, Ambrosini, Valenti, Cara, Delli Castelli Filomena, Lizier, Salizzoni, De Michele e Mastino Gesumino del seguente tenore:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« L'affittuario tenuto per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali soggetti ad ammasso, ha facoltà di convertire il canone in natura in canone in denaro, in base al prezzo di ammasso del cereale dovuto, decurtando tale prezzo del premio di coltivazione ».

Non essendo presente nessuno dei proponenti, lo dichiaro decaduto.

Pongo quindi in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« L'affittuario obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di coltivazione ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. Il seguente emendamento degli onorevoli Bonomi, Truzzi, Colasanto, Fina, Vicentini, Ferrarese, Troisi, Cessi, Calcagno e Moro Aldo deve considerarsi assorbito:

« Dopo il terzo comma, aggiungere: La riduzione si applica anche ai contratti a canone in canapa ».

Pongo pertanto in votazione il terzo comma, nel testo della Commissione:

« La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni ».

(È approvato).

Al quarto comma non v'è nessun emendamento. Lo pongo in votazione nel testo della Commissione:

« La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e raggugliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157 ».

(È approvato).

Segue l'emendamento degli onorevoli Monterisi, Sedati, Sammartino, Giuntoli Grazia, Rescigno, De Meo e Petrilli:

« Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la sezione specializzata istituita con l'articolo 5 del presente decreto se ritenga che il canone di affitto in tal modo stabilito risulti sperequato.

« I privati proprietari di terreni, che possiedono una estensione superiore ai 30 ettari, debbono versare l'eventuale riduzione ottenuta dalle sezioni specializzate di cui all'articolo 5 del presente decreto, all'Ispettorato agrario della zona e potranno ottenere la restituzione delle somme versate solo quando avranno eseguito sui terreni, cui il fitto si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

riferisce, le opere di trasformazione agraria previste dalla legge.

« Le sezioni specializzate devono segnalare all'Ispettorato le somme da versarsi dai suddetti proprietari.

« Il mancato versamento da parte del proprietario è punito con la multa del doppio dell'importo non versato, iscrivendosi la cifra in un ruolo speciale di immediata esecuzione.

« Nel caso che il proprietario non esegua le opere di trasformazione di cui sopra nel termine previsto dalla stessa legge, dette somme saranno versate all'ente previsto dalla legge, che dovrà eseguire dette opere.

« Il tutto dovrà essere specificato da apposito regolamento da emanarsi dal Ministro dell'agricoltura ».

L'onorevole Monterisi ha facoltà di svolgerlo.

MONTERISI. Non insisto nell'emendamento, però desidero far rilevare — e queste considerazioni valgano come dichiarazione di voto — che nella mia zona sarebbe necessario lasciar adito alle commissioni, e questo perché vi sono particolari condizioni di concessione di terre da parte dei proprietari. Anzitutto i canoni sono in genere relativi al grano, l'unico prodotto della zona, mentre nell'Alta Italia i canoni possono riferirsi ad altri prodotti; e poi vi sono larghe zone nelle quali è diffusa la piccola proprietà. Questa piccola proprietà si è formata attraverso molte generazioni col lavoro di contadini, con denaro raggranellato centesimo per centesimo. Proprietari di queste piccole proprietà molte volte sono vedove, orfani, invalidi, pensionati, gente che praticamente, per ragioni contingenti, ha dovuto dare in affitto il piccolo pezzo di terra che costituisce la loro sola risorsa.

Per contro i conduttori hanno ricavato da questi appezzamenti, negli anni scorsi, lauti guadagni, per cui si sta verificando un fenomeno — che noto con grande piacere e credo che tutti quanti siano d'accordo con me — e cioè che gli attuali acquirenti dei piccoli appezzamenti sono generalmente ex braccianti. Domando io dove costoro hanno guadagnato il denaro per fare questi acquisti: l'hanno ricavato precisamente con gli affitti. Ecco perché ritengo che in questi casi sia da considerarsi anche la condizione particolare del concedente e lasciare adito alla Commissione arbitrale o alle sezioni specializzate, perché la giustizia deve essere salva.

Per questi motivi mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Segue un emendamento degli onorevoli Capua, Casalnuovo, Russo Perez, Mieville, Almirante, Nitti e Alberti, del seguente tenore:

« *All'ultimo comma, sopprimere le parole: il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, e le parole: e il terzo comma.* ».

Non essendo presente nessuno dei proponenti, s'intende decaduto.

Pongo, pertanto, in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« Restano abrogati: il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888 ».

(È approvato).

L'articolo 3, nel suo complesso, risulta, pertanto, così approvato.

« I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-1948, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

« L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato del premio di coltivazione.

« La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni.

« La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157.

« Restano abrogati: il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888 ».

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.
FABRIANI, Segretario, legge:

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

di canone al concedente e quella minore determinata dalle sezioni specializzate o dovuta a termine del precedente articolo 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione ».

MUSSINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI. Quest'articolo non mi sembra felicemente concepito. Vi si contemplan, in sostanza, due ipotesi di pagamento che l'affittuario ha diritto di ripetere. Una prima ipotesi si ha quando il produttore abbia pagato un prezzo superiore a quello stabilito dalla Commissione; la seconda ipotesi quando il produttore abbia pagato in tutto o in parte al proprietario il premio che spetta al produttore. Questa seconda ipotesi è in via specifica regolata nell'articolo precedente, e cioè l'articolo 3, che dispone, appunto, l'indisponibilità della quota assegnata al conduttore come premio di produzione. La prima ipotesi è, invece, regolata dall'articolo 17 che commina la nullità di tutti gli atti in contrasto con la legge in esame. Quindi, mi sembra, almeno dal punto di vista giuridico, aberrante presidiare con azione di annullabilità, due atti nulli, essendo chiaro che la nullità assorbe l'annullabilità. Ma vi ha di più. Ove volessimo spingere a fondo l'analisi del testo, vedremmo altre conseguenze che concretano, dal punto di vista giuridico, non meno gravi eresie. Accenno, ad esempio, all'articolo 9 che regola il termine di decadenza. All'ultimo comma si pone l'ipotesi specifica che il contratto sia già esaurito al momento in cui entra in vigore la presente legge. Ora, può verificarsi questa ipotesi: che il produttore, a contratto già estinto, adisca la Commissione e ottenga una sentenza la quale dichiari che il canone da corrispondere ammonta a una certa somma, e che il produttore, dopo il giudicato, paghi, invece, una somma maggiore di quella stabilita dalla sentenza. A norma del disposto di legge in esame, il produttore avrebbe la facoltà di ripetere la somma, ancorché tale pagamento sia successivo alla sentenza e, quindi, attuato per libera determinazione. Ciò non mi sembra né onesto, né morale, perché la legge è tutela di diritti, non presidio alla malafede ed alla litigiosità. Si può obiettare che l'articolo 4 è ispirato alla stessa *ratio* per cui sono inefficaci in pendenza del rapporto di lavoro tutte le transazioni a contenuto abdicativo; e ciò perché il contraente lavoratore si trova nello stato soggettivo di non completa indipendenza. Ma qui l'ipotesi

è inversa: il contratto è estinto; quindi se il produttore ha pagato, ha pagato perché ha voluto pagare. La volontà si è svolta in piena autonomia. E, perciò, viene a mancare, almeno nella fattispecie, ogni ragione per mantenere viva una norma che ha un substrato giuridico e morale del tutto distinto e differenziato da quello che legittima il principio in tema di rapporto pendente di lavoro.

Per gli esposti motivi, chiedo che l'articolo sia soppresso. Ritengo, comunque, utile questo mio chiarimento, che potrà servire all'interprete come *ratio legis* per adeguare la norma al caso specifico ed esattamente interpretarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulle obiezioni mosse dall'onorevole Mussini.

AVANZINI, *Relatore*. La Commissione insiste affinché l'articolo sia mantenuto, in quanto esso si ispira alla preoccupazione di evitare l'indebito arricchimento, il che si verifica quando il concedente abbia ricevuto e mantenga somme che non gli fossero dovute. Non mi sembra che le preoccupazioni espresse dal collega Mussini possano aprire la porta ad una revisione del canone, quando la partita si deve ritenere chiusa.

Per verità, l'articolo 4, quando recita che « l'affittuario potrà ripetere la differenza fra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalle Sezioni specializzate », non si riferisce alla eventualità di determinazione di una somma minore, ma al fatto che le Sezioni specializzate abbiano già determinato la somma minore dovuta.

L'articolo 4 corrisponde ad una situazione di fatto e di diritto che merito di essere considerata.

BONOMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Se è per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

BONOMI. Il mio intervento può servire anche come dichiarazione di voto.

Vorrei aggiungere alle parole dell'onorevole Relatore un'altra considerazione. Noi abbiamo chiesto questa precisa disposizione di legge, perché purtroppo molti affittuari, specialmente piccoli, non hanno il coraggio di chiedere al proprietario la riduzione del 30 per cento e finiscono per pagare l'intero prezzo del grano.

Per questo insisto affinché la disposizione sia mantenuta.

AVANZINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

AVANZINI, *Relatore*. È opportuno che nell'articolo 4 si sostituiscano alle parole: « dalle sezioni specializzate », le altre: « dalla sezione specializzata ». In questo modo, infatti, ci riferiamo alla sezione specializzata che ha già stabilito la somma dovuta. Modifico, pertanto, il testo della Commissione in tal senso.

PRESIDENTE. Sta bene. Il Ministro dell'agricoltura ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto alla Camera, ma desidero far osservare che l'articolo è superfluo e, pertanto, sono d'accordo con l'onorevole Musini. Se la Commissione vuol mantenerlo, non mi oppongo; però in base alla precedente legge ed ai principi generali si trarrebbero le stesse conseguenze che derivano da quest'articolo. È una ripetizione fatta in una forma imprecisa, perché urta con l'articolo 17 che dichiara la nullità e quindi rafforza anche il principio generale. Qui, invece, si parla di ripetizione di un indebito, mentre nell'articolo 17 si parla di nullità assoluta. Quindi la formulazione di quest'articolo mi sembra infelice: essa non aggiunge nulla a quello che era lo stato di diritto, risultante — ripeto — dai principi generali e dalla precedente legge. In ogni modo, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

AVANZINI, *Relatore*. La Commissione mantiene l'articolo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Spero che non faccia alcun male.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un solo emendamento, dagli onorevoli Capalozza e Buzzelli, del seguente tenore:

« Alla parola: concedente, sostituire: locatore; dopo la parola: determinata, aggiungere: dalla Commissione tecnica provinciale; dopo le parole: sezioni specializzate, aggiungere: di cui al successivo articolo ».

Non essendo presenti i proponenti, l'emendamento si intende decaduto. Pongo pertanto in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, con la modifica proposta dallo stesso Relatore:

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla sezione specializzata o dovuta a termine del presente articolo 3, non

oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione ».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Gli onorevoli Lopardi, Longhena, Giavi, Treves, Bennani, Fietta, Simonini, Bettinotti, Grassi Candido e Zagari hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche per le concessioni della terra a norma dei decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 279, e 6 settembre 1946, n. 89, anche quando la concessione è stata raggiunta con accordo fra le parti ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo:

LOPARDI. Questo emendamento è giustificato dalla dizione del terzo comma dell'articolo 3. Molte volte le terre incolte, anziché essere concesse con decreto prefettizio, sono concesse ai sensi di accordi che intervengono fra le parti davanti alle commissioni.

Una voce al centro. Allora, è sempre cannone.

LOPARDI. Appunto. Mi preoccupavo soltanto di avere un chiarimento, che cioè anche in quel caso...

BONOMI. In quel caso si tratta di affitto, non di indennità.

LOPARDI ... si applichino le disposizioni di cui al terzo comma o al primo comma dell'articolo 3. Se viene fatta questa dichiarazione interpretativa da parte della Commissione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. Nessuna difficoltà a dare il chiarimento richiesto dall'onorevole Lopardi, in conseguenza del quale la norma, peraltro già votata, del terzo comma dell'articolo precedente deve ritenersi inclusiva di tutte le ipotesi in cui vi sia stata una concessione a qualsiasi titolo, o in forza di decreto o di accordo volontario o mediante sentenza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per tranquillizzare l'onorevole Lopardi confermo le dichiarazioni della Commissione. Se si tratta di concessioni con decreto prefettizio, il caso è già considerato nel terzo comma; se si tratta di accordi, il caso rientra certamente nella legge, perché si tratta di una forma di affitto. Quindi, la questione mi pare superata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Onorevole Lopardi, mantiene l'emendamento?

LOPARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun tribunale dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, sono sostituite sezioni specializzate.

« È in facoltà del presidente del tribunale di istituire più sezioni specializzate presso il tribunale stesso qualora il numero delle controversie lo esiga ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Capalozza e Buzzelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, dopo le parole: sezioni specializzate, aggiungere: di tribunale.

« Al secondo comma, dopo le parole: il numero delle controversie, aggiungere: e la opportunità di una loro sollecita definizione; alle parole: lo esiga, sostituire: lo richiedono ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, l'emendamento si intende decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte, oltre che dal presidente, da due giudici togati e da otto esperti nominati dal presidente del tribunale su designazione: per due di essi dalle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due di essi dalle organizzazioni provinciali dei locatori che affittano a coltivatori diretti; per due di essi dalle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e per gli altri due dalle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

« La sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei lo-

catori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

« Il presidente del collegio giudicante può disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.

« Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli De Martino Francesco, Amadei, Geraci, Zanfagnini, Corona Achille, Matteucci, Pieraccini, Smith, La Marca e Azzi hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Al fine di costituire le sezioni specializzate a norma del precedente articolo, sono nominati dal presidente del tribunale otto esperti, dei quali due su designazione delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori, due su designazione delle organizzazioni provinciali dei locatori che affittano a coltivatori diretti, due su designazione delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e due su designazione delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti ».

È presente qualcuno dei firmatari?

GRIFONE. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

GRIFONE. Mi pare che l'emendamento semplifichi molto la dizione dell'articolo 6, veramente complessa. In esso si dice che le sezioni specializzate sono composte, oltre che dal presidente, da due giudici togati e da otto esperti. Però credo che nell'atto di giudicare la commissione si riduca alla metà. Quindi è meglio precisare e dire, come propone l'onorevole De Martino, che, al fine di costituire le sezioni specializzate, sono nominati dal presidente del tribunale otto esperti, e poi lasciare invariato il secondo comma, in modo che non vi sia equivoco. Nella dizione della Commissione sembra che vi siano due collegi: il primo costituito da otto esperti ed il secondo composto da quattro. Parlando con l'onorevole De Martino, egli mi chiedeva questi concetti, che a me sembrano attendibili.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Grifone: sembrerebbe, dalla dizione di questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

emendamento, che gli otto esperti fanno parte tutti della sezione insieme con i tre componenti del tribunale.

GRIFONE. Sono otto gli esperti, da cui vengono scelti quattro. Generalmente non intervengono ma tutti e otto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. Vi sono due questioni: una di forma e una di sostanza. Io credo che dal punto di vista della sostanza possiamo essere tutti d'accordo, nel senso che gli esperti di cui si parla, sia nell'articolo 6, sia nell'emendamento dell'onorevole De Martino, debbano essere partecipanti dell'organo ai fini del giudizio.

Per quanto riguarda la questione di forma, se vi fosse un miglioramento nella forma di cui all'emendamento De Martino, io non avrei difficoltà ad accoglierlo. Si potrebbe, comunque, in sede di coordinamento, pensare a un miglioramento dell'articolo 6 così come elaborato nel testo governativo e in quello della Commissione. Questo potrebbe essere il vantaggio della proposta, che tende a un miglioramento formale, restando intatta la sostanza della norma.

PRESIDENTE. Proceduralmente ci si troverebbe allora di fronte a un ordine del giorno di cui deve tenere conto la Commissione durante il coordinamento?

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. Si tratta solo di coordinamento, che rientra nella competenza della Commissione, la quale terrà conto di tutte le modificazioni formali proposte nel corso del dibattito. Noi facciamo quindi riserva di tener conto dell'emendamento ai fini di un mero coordinamento formale.

PRESIDENTE. È d'accordo, onorevole Grifone?

GRIFONE. Mi pare che sia accettabile la dichiarazione fatta ora dall'onorevole Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. S'intende allora ritirato l'emendamento dell'onorevole De Martino.

Gli onorevoli Capalozza e Buzzelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma, alle parole: locatori ad affittuari conduttori, *sostituire*: proprietari di fondi affittati; alle parole: affittuari conduttori, *sostituire*: affittuari non coltivatori; alle parole: ad affittuario conduttore, *sostituire*: a non coltivatore.

« Al terzo comma, dopo le parole: che siano sentiti, *aggiungere*: anche, alle parole: ed

affittuari conduttori, *sostituire*: ed affittuari non coltivatori; alle parole: degli affittuari conduttori, *sostituire*: degli affittuari non coltivatori.

« Al quarto comma, alla parola: esperto, *sostituire*: consulente tecnico ».

Non essendo presenti i firmatari, questi emendamenti s'intendono decaduti.

Parimenti decaduto, per l'assenza dei firmatari, si intende il seguente emendamento degli onorevoli Capacchione, De Martino, Francesco, Guadalupi, Sampietro Giovanni, Amadei, Nenni Giuliana, Nenni Pietro, Negri, Fora e Faralli:

« *Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

« La sezione giudica con l'intervento dei giudici del tribunale, a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di quattro esperti scelti dal presidente fra gli otto nominati a norma del comma precedente.

« Se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore, due degli esperti devono essere quelli designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori, e due quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori.

« Se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto, due degli esperti devono essere quelli designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e due quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione, testé letto.

(È approvato).

È stato presentato ora il seguente emendamento aggiuntivo dagli onorevoli Anvanzini, Germani, Gui, Calcagno, Bonomi, Rivera, Castelli Avolio, Mannironi, Giuntoli Grazia, Balduzzi e Mussini:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Ove sia necessario procedere ad atti istruttori, il collegio può delegare uno dei giudici togati insieme con due degli esperti facenti parte della sezione specializzata ».

Si tratta di un emendamento proposto da alcuni componenti la Commissione.

Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. La Commissione non accetta, ritenendo l'aggiunta superflua.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo il concetto già compreso nei principi generali processuali secondo i quali le commissioni hanno sempre funzionato. Pregherei pertanto di ritirare questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. I firmatari vi insistono?

BONOMI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'articolo 7. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

« Le stesse controversie proseguono davanti le sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di cassazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Mannironi, Pignatone, Ambrosini, Valenti, Cara, Delli Castelli Filomena, Lizier, Salizzoni, De Michele e Mastino Gesumino hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente:

« Le sezioni specializzate istituite a norma della presente legge saranno competenti a decidere anche delle controversie pendenti avanti le Commissioni arbitrali di cui al decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni ».

Poiché non è presente alcuno dei proponenti, l'emendamento s'intende decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 7, testé letto. (È approvato).

Gli onorevoli Lopardi, Longhena, Giavi, Treves, Bennani, Fietta, Simonini, Bettinotti, Grassi Candido e Zagari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Le disposizioni di cui sopra riguardano i contratti agrari, qualunque ne sia il tipo, aventi, comunque, per oggetto il godimento o la gestione di un fondo rustico e recante l'obbligo del conduttore di corrispondere al proprietario un canone di affitto oppure una quantità fissa o variabile di prodotti oppure un corrispettivo, qualunque sia la loro denominazione ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. Non vi insisto, onorevole Presidente, se la Commissione chiarisce il concetto che sono compresi nei contratti d'affitto anche quelli che apparentemente non lo sono, quelli cioè che rivestono formalmente una figura diversa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a pronunciarsi al riguardo.

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. A me pare che qui basti chiarire che la legge concerne i rapporti di affitto: quale sia poi la forma sotto cui tale sostanza si manifesta o apparisce, ciò non ha rilevanza. Il pensiero della Commissione sotto questo riguardo è quindi che non si tocchi con una norma di legge la materia delicatissima della simulazione, per cui già operano principi generali. Credo che, in base a questi chiarimenti, i presentatori possano ritenersi soddisfatti.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono dello stesso avviso dell'onorevole Dominè: noi miriamo alla sostanza del contratto di affitto, non alla forma o, meglio, all'apparenza. Prego quindi, a nome del Governo, gli onorevoli presentatori di voler ritirare questo emendamento, ritenendo che le precisazioni della Commissione e mia siano sufficienti a raggiungere lo scopo che l'emendamento si proponeva.

PRESIDENTE. Onorevole Lopardi, insiste?

LOPARDI. Mi ritengo soddisfatto e non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora al Capo II: Dei contratti stagionali per il pascolo.

Si dia lettura dell'articolo 8.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della presente legge si applicano per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Sansone e Miceli hanno presentato il seguente emendamento:

« Alle parole: per l'annata agraria 1947-1948, sostituire: per le annate agrarie 1946-47 e 1947-48 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerlo.

GRIFONE. La nostra proposta è dettata dalla considerazione che, per i contratti di affitto di terreni pascolativi, non vi sono state finora provvidenze, per quanto ripetutamente richieste.

In concreto, i pastori, specialmente della Sardegna e dell'Agro Romano, non hanno potuto ottenere a loro favore la possibilità di revisione dei canoni, specialmente per i contratti inferiori a un anno. Noi proponiamo perciò di consentire in via eccezionale alle categorie dei pastori e degli esercenti dell'industria armentizia di poter chiedere la revisione dei contratti, ai sensi di questa legge, anche per l'annata 1946-47.

Si è lamentato, in sede di Commissione, che noi vorremmo stabilire il principio della retroattività, in quanto saremmo propensi a riaprire la discussione su contratti da tempo definiti. Ma, del resto, tale retroattività fu stabilita anche l'anno scorso, quando si permise di rimettere in discussione i contratti del 1945 e del 1944. Pertanto è evidente che il principio della retroattività non è esplicitamente vietato in materia civile; la retroattività è vietata dalla Costituzione soltanto in materia penale. L'obiezione di incostituzionalità, quindi, non ha rilevanza; e d'altronde, accogliendo questo emendamento, si verrebbe incontro a una richiesta che i pastori hanno fatto all'onorevole Ministro dell'agricoltura.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quest'anno soltanto, l'hanno fatta.

GRIFONE. Del resto, l'onorevole Ministro fece preparare un progetto, l'anno scorso, in cui era previsto quello che oggi chiediamo. L'onorevole Ministro ha certo presente il testo elaborato nel marzo scorso, in cui si diceva che per questa determinata categoria di pastori era ammessa la revisione anche per l'anno decorso, in considerazione appunto del fatto che questa categoria non aveva mai ottenuto alcuna provvidenza di revisione.

Perciò mi permette di insistere nell'interesse di questa categoria che, come tutti sanno, è intralciata dalla proprietà fidejuciarie non meno degli affittuari coltivatori diretti, poiché, se il peso di canoni elevati grava, come tutti hanno riconosciuto, sulla categoria dei coltivatori diretti, esso grava in misura non minore anche sulla categoria dei pastori. E chiedo a l'attenzione di questo onorevole Ministro, che conosce molto bene la situazione dei pastori sardi, intralciati da costi elevatissimi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione.

DOMINEDO', *Presidente della Commissione*. Il punto toccato dall'onorevole Grifone è di evidente delicatezza, poiché involgerebbe una vera e propria retroattività della norma.

Mi si consenta di fare due rilievi: uno generale e uno speciale. Da un punto di vista generale, se la Costituzione condanna la retroattività in modo esplicito solo nella materia penale, ciò non esclude che sussiste il principio generale di diritto, consacrato tradizionalmente, e ricordato e rievocato anche nei lavori preparatori della Costituzione, per cui la norma dell'irretroattività è la regola; cossiché a tale regola noi dobbiamo cercare di adeguarci quanto più possibile.

Per quanto riguarda l'osservazione speciale, debbo dire che se la legge preesistente, del 1947, come esattamente ha ricordato l'onorevole Grifone, contemplava l'ipotesi della retroattività, ciò era evidentemente connesso a una serie di valutazioni particolari, che noi dobbiamo compiacerci se riusciamo gradualmente a superare. Cossiché rievocare quel precedente di retroattività non legittima veramente di per sé che noi consacriamo una nuova ipotesi di retroattività, nel mentre dobbiamo tendere, sia pure con la dovuta sensibilità, verso la reale situazione economica e sociale, verso il ritorno alla normalità.

Per tali ragioni, esprimo parere sfavorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che sia opportuno un chiarimento. La legge del 1947 si applicava anche agli affitti dei terreni pascolativi, indubbiamente. Però erano sorte controversie; e in un primo tempo si volle ovviare anche a queste controversie. Ma non era compito nostro, ma della magistratura, quello di interpretare la legge precedente, soprattutto perché, fra l'altro, era indubiato il concetto che fra gli affitti dei fondi rustici sono compresi anche gli affitti ad uso di pascolo. Qualche organo giudiziario però aveva sostenuto, e si è richiesta quindi una norma interpretativa, che io ritengo però superflua, perché il testo della legge precedente era perfettamente chiaro.

Questioni sono state, ma per quest'anno, per quanto riguarda il particolare della categoria pascolativa che è la cosiddetta vacca delle cibe per il pascolo, che è un contratto di affitto di pascolo per pascoli inferiori a un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

anno. E in questi casi la legge ha voluto eliminare, di fronte ad una serie di decisioni della Cassazione, ogni dubbio di interpretazione, e quindi ha usato la doppia formula di « contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore a un anno agrario » e di « vendita delle erbe per il pascolo ».

Questo è un istituto particolare, importantissimo, della campagna romana, che riguarda i medi e i grandi affittuari; non riguarda i piccoli armentari. Non riguarda la Sardegna, dove sono rari e di scarsa importanza i contratti di breve durata; o riguarda, se mai, contratti, di breve durata, di pascoli occasionali saltuari, effettuati per pochi giorni, prima della semina, sulle stoppie, ecc.; contratti senza importanza, che si esauriscono in poche settimane e per i quali è inutile sconvolgere il regolare andamento delle cose con ricorsi alle commissioni anche per gli anni passati.

In ogni modo la questione sorta in quest'anno riguarda la così detta vendita di erbe del pascolo, che abbiamo voluto regolare, e riguarda il contratto di margheria che è speciale della Valle Padana e che non era stato considerato dalla precedente legge. Questa è una vera innovazione. Si tratta di un contratto di affitto in cui è difficile trovare le caratteristiche degli affitti di fondi rustici, perché oltre l'affitto di un fondo comprende la vendita di una certa quantità di fieno che si trova nel fondo.

Abbiamo considerato tale contratto per quest'anno, non per l'annata anteriore, perché solo quest'anno si sono modificate le condizioni del mercato. Quando sono state prese in affitto la marga col fieno, il fieno è stato calcolato ai valori altissimi dell'estate del 1947. Invece quando si sono venduti i prodotti della marga (stalla) dopo il 1947, il regime del mercato si era fortemente modificato. Ed è per ciò che siamo stati indotti a proporre questa innovazione della legge. Ma si è voluto considerarla soltanto per quest'anno appunto perché per quest'anno si sono verificate le condizioni particolari che la giustificano.

Ritengo perciò che questa situazione particolare non debba valere per l'anno precedente, tanto più che non sarebbe il caso di riaprire dei contratti che sono ormai chiusi, e per i quali gli interessati non avevano presentato obiezioni fino al gennaio del corrente anno.

Riguardo agli affitti di pascoli, essi sono tutti considerati nella precedente legge. Qui abbiamo considerato le forme particolari che

non potevano essere considerate di puro affitto agrario, il cui carattere era dubbio.

Per tutte queste considerazioni, ritengo che si debba mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, ella insiste nel suo emendamento?

GRIFONE. Insisto.

PRESIDENTE. Voteremo allora l'articolo per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del testo della Commissione:

« Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della presente legge si applicano ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento sostitutivo Grifone:

« per le annate agrarie 1946-47 e 1947-48 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del testo della Commissione:

« per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo ».

(È approvata).

L'articolo 8 è così approvato nel testo della Commissione, testé letto.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura. **SULLO, Segretario,** legge:

« Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277.

« Alle sezioni specializzate, previste nell'articolo 5 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli e un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del tribunale. La sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannironi, Pignatone, Ambrosini, Valenti, Cara, Delli Castelli Filomena, Lizier, Salizzoni, De Michele e Mastino Gesumino hanno proposto di sopprimere il primo comma. Non essendo presenti i proponenti, l'emendamento si intende decaduto.

Segue l'emendamento degli onorevoli Burato, Stella, Bima, Moro Aldo, Bonomi, De Michele, Visentin Angelo, Cara, Coli e Ferrario:

« Al primo comma, alle parole: l'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1944, n. 277, sostituire le parole: l'articolo 2 della presente legge ».

L'Onorevole Burato ha facoltà di svolgerlo.

BURATO. Si tratta di un perfezionamento formale di pura tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

AVANZINI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento degli onorevoli Capacchione, Guadalupe, Negri, Sampietro Giovanni, De Martino Francesco, Fora, Faralli, Nenni Pietro, Nenni Giuliana e Amadei:

« Al secondo comma, alle parole: alle sezioni, sostituire le parole: delle sezioni; ed alle parole: sono aggregati, le parole: fanno parte ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende decaduto.

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo con la modificazione contenuta nell'emendamento Burato, accettata dalla Commissione e dal Governo:

« Un esperto designato dall'organizzazione dei locatari di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo 2 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al Capo III: Disposizioni finali. Si dia lettura dell'articolo 10.

SULLO, *Segretario*, legge:

« È considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il primo gennaio ed il primo marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Grifone, Sansone e Miceli hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 10-bis:

« Gli obblighi, le onoranze, le regalie, le prestazioni di qualsiasi specie, dovuti dall'affittuario al proprietario, sono aboliti per tutta la durata della presente legge ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE. Le ragioni che hanno ispirato questo emendamento sono evidenti. Recentemente la Camera è stata chiamata a discutere un emendamento analogo per i contratti di mezzadria. La discussione fu accalorata. Alla fine noi ci compiaccemmo di vedere che notevole parte della maggioranza votò, a proposito della tregua mezzadrile per l'anno in corso, la sospensione delle onoranze. Io credo che non sia necessario stamane illustrare ancora una volta i motivi sociali ed umani che ispirano l'emendamento da noi proposto. L'obiezione che si fa a proposito delle onoranze in tema di affitto è che nei contratti di affitto non è facile discernere quello che è il canone e quello che è appendice. Ma questa è un'obiezione del tutto formale, perché noi diciamo che gli obblighi, le onoranze, le regalie, le prestazioni sono ben distinti da quello che è il canone. Vuol dire che spetterà alla commissione giudicante discutere e decidere sui casi controversi. Ma questa è una obiezione formale che non ci deve impedire di compiere un atto di giustizia verso gli affittuari. Se la Camera una settimana fa ha ritenuto di dovere superare, dal punto di vista storico, sociale ed umano, queste consuetudini medioevali di portare al padrone il capone, la ricotta, ecc., non c'è alcuna ragione che possa giustificare il mantenimento di queste onoranze nel caso degli affittuari. E noi siamo sicuri che quella stessa maggioranza che si pronunciò per dichiarare la sospensione degli obblighi e delle onoranze dei mezzadri vorrà dichiarare oggi l'abolizione di questo evidente residuo medioevale per gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

affittuari, in accoglimento di quelli che sono i principi di dignità umana che ispirano il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

AVANZINI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ha abolito le onoranze e prestazioni di qualsiasi specie in occasione dei contratti di mezzadria. Bisogna però non dimenticare che il contratto di mezzadria è assai diverso dal contratto di affittanza, in occasione del quale non pare dubbio che per la massima parte ciò che va sotto il nome di onoranze, regalie, prestazioni personali non è altro che integrazione del corrispettivo e, pertanto, di carattere diverso, di origine e per scopo diversi. Le ragioni che hanno ispirato quella abolizione non sopravvivono oggi, quando discutiamo invece del contratto di affittanza. D'altra parte, se eventualmente questa integrazione del canone rappresentata in regalie, onoranze e prestazioni dovesse far apparire il canone esagerato, c'è sempre la strada aperta dinanzi alla commissione per la perequazione del canone.

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alla Commissione. La situazione è sostanziale diversa nei rapporti di compartecipazione e nei rapporti di affitto. Come ha riconosciuto l'onorevole Grifone, è difficilissimo distinguere fra le prestazioni che sono corrispettivo di godimento del fondo e quelle che non lo sono. Io dico, anzi, che è impossibile fare questa distinzione, specialmente con disposizioni generali. È giusto, invece, quello che ha detto l'onorevole Relatore: che le commissioni terranno in conto tali prestazioni come corrispettivo del godimento del fondo e le elimineranno o ridurranno se, considerando le varie prestazioni dell'affittuario comprese queste onoranze e regalie, il corrispettivo risulterà eccessivo. Quindi il rimedio è nella stessa legge.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. In molte zone, specialmente dell'Italia centro-meridionale, anche nei contratti di affitto sono previsti gli obblighi, che appaiono dai contratti stessi qualche cosa di ben distinto da quello che è il canone o il supplemento di canone. Basta pensare alle prestazioni personali gratuite, per avere la dimostrazione che anche in questo campo ci sono obblighi veri e propri e che è quindi facile distinguere fra canone e non canone.

Per queste ragioni, voterò a favore dell'emendamento Grifone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis proposto dagli onorevoli Grifone, Sansone e Miceli, di cui do nuovamente lettura:

« Gli obblighi, le onoranze, le regalie, le prestazioni di qualsiasi specie, dovuti dall'affittuario al proprietario, sono aboliti per tutta la durata della presente legge ».

(*Si procede alla votazione*).

GRIFONE. Chiediamo la controprova, perché vogliamo vedere chi vota a favore delle regalie.

(*Si procede alla controprova — Non è approvato — Vivi commenti all'estrema sinistra*).

NATOLI. L'onorevole Bonomi ha votato a favore delle regalie!

BONOMI. Ho il coraggio delle mie idee; non sono comunista. (*Vivaci proteste all'estrema sinistra — Apostrofe del deputato Natoli all'indirizzo del deputato Bonomi — Prolungati rumori — Richiami del Presidente*).

BONOMI. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. La prego di spiegare in che consiste il fatto personale, non essendo giunte al mio orecchio parole che possano senz'altro giustificarlo.

BONOMI. Il fatto personale consiste in questo: a una richiesta dell'onorevole Grifone di fare la controprova per vedere chi aveva il coraggio (così intendeva egli) di votare contro, io ho alzato la mano, e all'onorevole Grifone il quale aveva voluto rilevare il mio voto contrario ho risposto: « ho il coraggio delle mie idee. Non sono come il Partito comunista, che si nasconde ».

AMENDOLA GIORGIO. No; ha detto: « non sono come i comunisti ».

BONOMI. Non intendo ritrattare alcuna delle parole da me pronunciate, che, del resto, debbono risultare dal resoconto stenografico.

La mia intenzione era precisamente quella di dire che il partito comunista qui dice di difendere gli affittuari perché diventino proprietari. Io affermo che il partito comunista è nemico della proprietà. Il comunismo in Jugoslavia ha insegnato qualche cosa.

Dopo questa mia affermazione, di cui assumo tutta la responsabilità, un collega di cui non mi onoro di conoscere il nome...

NATOLI. Mi chiamo Natoli. (*Commenti al centro — Rumori all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

BONOMI. Dice tanto... (*Rumori*).

NATOLI. Che cosa dice?

BONOMI. Può essere una mia considerazione...

AMENDOLA GIORGIO. È un grande nome di combattente antifascista!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dando luogo ad incidenti così spiacevoli in occasione della votazione di un comune emendamento, si dà l'impressione, da una parte e dall'altra, non solo di non cercare di evitare contrasti e attriti, ma di andarne un po' alla ricerca. Riprenda a parlare, onorevole Bonomi.

BONOMI. L'onorevole Natoli ha pronunciato nei miei riguardi una parola gravemente ingiuriosa. Chiedo all'onorevole Presidente di invitarlo a ritirare questa parola.

PRESIDENTE. Ordino agli stenografi di non verbalizzare la parola ingiuriosa.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di concedere la parola all'onorevole Natoli, raccomando a tutti la massima calma. Permettetemi anche di dire, da collega a colleghi, che se anche l'onorevole Bonomi non avesse trasportato una questione d'importanza relativa in un campo così complesso, quale quello delle ideologie di un partito o di un altro, non avrebbe fatto male. L'onorevole Natoli alla sua volta ha fatto malissimo ad adoperare una parola così oltraggiosa verso un collega: bisogna imparare a rispettarsi a vicenda.

Onorevole Natoli, ha facoltà di parlare.

NATOLI. Signor Presidente, l'onorevole Bonomi ha fatto un'affermazione, diretta al mio partito e diretta a noi comunisti presenti nell'Aula, che io considero gravemente oltraggiosa oltre che infondata. Egli ha detto che noi comunisti non abbiamo il coraggio delle nostre idee e delle nostre azioni. Ebbene, è una volgare calunnia, è un oltraggio e un'offesa che noi comunisti non tolleriamo, perché abbiamo dato esempi e testimonianze, durante tutto il periodo fascista, del coraggio col quale abbiamo difeso le nostre idee. Perché questo oltraggio è intollerabile, ho risposto in quel modo all'onorevole Bonomi; e dichiaro che non ritratterò le mie parole fino a quando l'onorevole Bonomi non ritratterà l'oltraggio lanciato verso il mio partito.

L'atteggiamento ingiurioso dell'onorevole Bonomi si è poi esteso alla mia persona. L'onorevole Bonomi dirà che è stato, per ritorsione. Deve dire all'onorevole Bonomi questo: è possibile che egli non sappia che così significhi il mio nome profeso — egli non lo sa —; però deve ritrargli che quan-

do io stavo in carcere, condannato dal tribunale speciale, egli, che ha il coraggio delle proprie idee, faceva parte di una organizzazione fascista. Smentisca, se può, questa affermazione. Ecco chi ha il coraggio delle proprie idee e chi non lo ha. (*Commenti*).

Una voce al centro. Che c'entra questo?

Una voce all'estrema sinistra. Come che c'entra?

NATOLI. Mi dispiace di aver fatto questa dichiarazione nei riguardi dell'onorevole Bonomi, ma vi sono stato costretto. Ripeto che non ritiro le parole contro l'onorevole Bonomi se egli non ritratterà l'oltraggio contro i comunisti.

PRESIDENTE. Mi sembra si possano interpretare le parole che ella ha detto poc'anzi come una ritorsione dell'apprezzamento che era stato fatto contro il suo partito. Mi sembra che ella, alla sua volta, onorevole Bonomi, abbia dichiarato di non avere inteso in alcun modo di recare oltraggio a un partito o ad un altro.

BONOMI. Chiedo di parlare ancora.

PRESIDENTE. Ma le sembra opportuno, onorevole Bonomi? Con un po' di buona volontà, si possono risolvere anche gli incidenti più gravi. Altrimenti si complicano anche i più trascurabili.

BONOMI. L'ingiuria rivolta a me costituisce un fatto personale. L'affermazione fatta da me — che confermo nella sua forma e nella sua sostanza — non ritengo possa essere ritenuto fatto personale, né ingiuria, perché, ripeto ancora — e l'ho spiegato e precisato — sino a quando il Partito comunista italiano mi potrà dimostrare che non è vero che il *Cominform* ha condannato i contadini jugoslavi proprietari... (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, di questo passo si va a finire col discutere di comunismo e di liberalismo, di Adamo Smith, di Marx, di Engels, e non mi sembra proprio che si rimanga nell'argomento (*Approvazioni*).

BONOMI. C'è un fatto personale.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bonomi, ella afferma di mantenere quanto ha detto precedentemente. L'onorevole Natoli dice: se l'onorevole Bonomi non ritratta quello che ha affermato, io non ritratto le mie parole. La Presidenza non può fare niente di più che ordinare che le parole ingiuriose non siano verbalizzate.

BONOMI. Onorevole Presidente, mi marcano una parola, non su questa questione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

L'onorevole Natoli ha fatto un apprezzamento nei miei riguardi di altro genere.

Non mi vergogno del mio passato nel modo più assoluto, e ricordo all'onorevole Natoli che il sottoscritto è stato comandante di un raggruppamento di bande e decorato di medaglia al valor militare nella lotta partigiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurito il fatto personale. Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

« Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

« Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colasanto, Caserta, Sartor, Leone Giovanni, Chatrian, De Michele, Liguori, Lombardi Ruggero, Improta e Rescigno, hanno presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma, sostituire le parole: che a tale data il contratto sia già scaduto, con le parole: di annate agrarie o di contratti già scaduti ».

Nessuno dei presentatori essendo presente, si intende che sia decaduto.

Pongo ai voti l'articolo 11 del testo, di cui si è dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura. FABRIANI, *Segretario*, legge:

« In pendenza dei giudizi può essere sospeso in tutto o in parte, su istanza degli interessati, l'obbligo di corresponsione della quota di canone controversa. Sull'istanza provvede il giudice investito della controversia.

« I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle sezioni specializzate ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannironi, Pignatone, Ambrosini, Valenti; Cara, Delli Castelli Filomena, Lizier, Salizzoni, De Mi-

chele e Mastino Gesumino, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sulla sospensione di corresponsione del canone e sui provvedimenti cautelari decide la sezione specializzata competente per il merito, osservate per il resto le norme ordinarie ».

Nessuno dei firmatari essendo presente, lo dichiaro decaduto.

Vi è poi un emendamento sostitutivo del primo comma presentato dagli onorevoli Mussini, Balduzzi, Migliari e Caserta, del seguente tenore:

« In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore quale canone provvisorio.

« Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

L'onorevole Mussini ha facoltà di svolgerlo.

MUSSINI. Questa modifica ha un valore più formale che sostanziale, ma mi sembra tuttavia necessaria, perché precisa quale sia l'organo competente a provvedere sulle domande relative alla determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore in pendenza della causa.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione

AVANZINI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento, sostitutivo del primo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo:

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 12:

« I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate ».

(È approvato).

L'articolo 12 risulta nel suo complesso così approvato:

« In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Commissione la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore quale canone provvisorio.

« Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

« I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle sezioni specializzate ».

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Contro le decisioni delle sezioni specializzate previste nella presente legge è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del Codice di procedura civile e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

« Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo hanno presentato un emendamento sostitutivo gli onorevoli Pignatone, Ambrosini, Valenti, Cara Delli Castelli Filomena, Lizier, Salizzoni, De Michele e Mastino Gesumino del seguente tenore:

« Sostituire il primo comma col seguente: Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro ».

Poiché nessuno dei presentatori dell'emendamento è presente, s'intende decaduto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi scusino se intervengo senza aver prima avvertito la Commissione, ma mi accorgo che sono stati soppressi nella redazione proposta i proventi e i diritti di cancelleria, di ufficiale giudiziario ecc. Questo mi sembra grave, perché significa non far funzionare le Commissioni. Desidererei che fossero cancellate le parole: « proventi e diritti di ogni specie ». La legge vuol riferirsi ai diritti di bollo non ai diritti di copia od altro.

Quindi, la formula della Commissione si può prestare ad una tale estensione del concetto della Commissione stessa da rendere praticamente non funzionante l'ufficio, perché

non possiamo negare alle cancellerie e agli ufficiali giudiziari di avere i loro diritti e i loro proventi.

Accetterei l'emendamento Mannironi che mi pare più rispondente allo scopo di economicità, senza praticamente intralciarlo.

AVANZINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Relatore*. La Commissione riconosce l'esattezza dei rilievi del Ministro ed accetta la modifica che egli propone.

Si potrebbe sostituire al primo comma quello che era l'emendamento Mannironi, e cioè dire: « Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro ».

PRESIDENTE. Allora, il primo comma del testo della Commissione diventa il seguente:

« Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, del seguente tenore:

« Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge ».

(È approvato).

L'articolo 14 risulta nel suo complesso, così approvato:

« Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

« Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge ».

Segue un articolo aggiuntivo degli onorevoli Capalozza e Buzzelli, del seguente tenore:

« Trascorsi i 15 giorni di cui all'articolo 2, quarto comma, della presente legge, senza che le organizzazioni interessate od alcune di queste abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine d'ufficio ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente l'emendamento si intende decaduto.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

SULLO, *Segretario*, legge:

« I cittadini chiamati a far parte delle sezioni specializzate di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge non possono rifiutare l'incarico. Ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado VI ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Capalozza e Buzzelli hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole; di cui agli articoli 6 e 9, aggiungere: e 14-bis ».

Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento si intende decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare sul bilancio le occorrenti variazioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti sostitutivi. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 17 gli onorevoli Sansone, Grifone, Miceli, Gullo, Amicone, hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente comma:

« Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GRIFONE. Mi pare non sia superfluo aggiungere una norma la quale espressamente sancisca che i patti più favorevoli ai fittavoli rimangono in vigore. Questa è una norma che abbiamo già votato nella legge per la mezzadria. L'articolo 17 fa pensare che debbano ritenersi decaduti tutti i contratti, individuali e collettivi, in contrasto con la presente legge. Ora, vi sono molti contratti che impedirebbero ai fittavoli di godere della riduzione del 30 per cento, se noi non aggiungessimo la norma da me proposta. È evidente quindi l'opportunità di questa aggiunta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Dominèdi di esprimere il parere della Commissione.

DOMINÈDÒ, *Presidente della Commissione*. L'onorevole Grifone ha svolto l'emendamento aggiuntivo, secondo cui si dovrebbero tenere in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, contenute in patti individuali o collettivi liberamente stipulati. In armonia ai criteri applicati in materia di mezzadria, la Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento a firma degli onorevoli Sansone, Grifone ed altri, del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente comma:

« Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati ».

(È approvato).

Gli onorevoli Mussini e Migliori hanno proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere all'articolo 17:

« L'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, è abrogato ».

L'onorevole Mussini ha facoltà di svolgerlo.

MUSSINI. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, era in funzione di una situazione storica, che è ora mutata. Allora c'era stato un accavallarsi di disposizioni e di leggi varie del tempo fascista, del periodo repubblicano e successivamente del regime provvisorio dopo la liberazione.

L'interferenza di tante norme regolanti la stessa materia spiega la preoccupazione del legislatore di dare la possibilità alle parti (che avevano spesso transatto nella incertezza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

della legge) di sottoporre a revisione quelle stipulazioni.

Ma dopo il 1947 la situazione è mutata: chi aveva diritti da far valere doveva farli valere. (*Commenti*).

Dicevo, che, dopo il decreto legislativo del 1° aprile 1947, la situazione si è completamente mutata, perché chi aveva un diritto da far valere, aveva anche un termine perentorio, entro il quale agire nel proprio interesse. Per chi non l'ha fatto mi sembra inopportuno riaprire i termini e dare ingresso a nuove azioni a tutela di diritti o, meglio, di pretese ormai superate. Ma c'è di più: la struttura organica di questa nuova legge ammette la possibilità che la Commissione determini i limiti, minimo e massimo, entro cui l'organo giurisdizionale possa, con poteri discrezionali, spaziare.

Non mi sembra giusto vietare che le parti entro quei determinati limiti possano comporre amichevolmente i reciproci interessi. Quindi è ingiusto che queste transazioni siano sottoposte al successivo controllo e alla revisione dell'autorità giurisdizionale; perché, in sostanza, se è vero che questa legge, per preminenti motivi di ordine politico, vulnera il principio dell'autonomia della volontà delle parti, non mi sembra che sia opportuno spingere l'efficacia di questa norma singolare, fino a rendere incapaci le parti di tutelare il proprio interesse quando questo interesse si attui entro i limiti determinati preventivamente dalla Commissione. Quindi, credo che sia opportuno abolire questa norma eccezionale.

PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento testè svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mussini, accettato dalla Commissione e dal Governo, del seguente tenore:

« L'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 è abrogato ».

(È approvato).

L'articolo 17 risulta approvato nel seguente testo integrale:

« È nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

« Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati.

« L'articolo 8 del decreto legislativo 1° aprile 1947 n. 277 è abrogato ».

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Presidente della Commissione*. Desidererei fare una proposta: L'articolo già proposto col n. 14-bis dai colleghi Capalozza e Buzzelli — e non votato per assenza dei presentatori — potrebbe essere fatto attualmente proprio dalla Commissione sotto una nuova veste, in modo da poter essere messo in votazione.

La Commissione fa proprio lo stesso testo già formulato come articolo 14-bis, considerandolo quale nuovo articolo aggiuntivo, il cui collocamento sarà meglio precisato in sede di coordinamento finale.

PRESIDENTE. La Commissione ha pienamente diritto di fare una tale proposta. Pongo pertanto in votazione questo articolo aggiuntivo non più come emendamento degli onorevoli Capalozza e Buzzelli, ma come proposta della Commissione, riservando la collocazione in sede di coordinamento:

« Trascorsi i 15 giorni di cui all'articolo 2, quarto comma, della presente legge, senza che le organizzazioni interessate od alcune di queste abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella Commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la Commissione con nomine d'ufficio ».

(È approvato).

Gli onorevoli Capalozza, Gullo, Miceli, Amicone, Dal Pozzo, Amendola Pietro, Latorre, Gallo Elisabetta, Rossi Maria Maddalena, Bianco, Pollastrini Elettra e Floreanini Della Porta Gisella, hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Per le annate agrarie precedenti restano in vigore e valide le disposizioni contenute nell'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975 ».

Non essendo presenti i proponenti, dichiarato l'emendamento decaduto.

L'onorevole Bonomi, unitamente agli onorevoli Calcagno, Burato, Micheli, Germani, Vetrone, Mascia, Lo Giudice, Lettieri e Fer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

rari, ha proposto il seguente articolo 17-ter, che diventa 17-bis:

« Per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma primo e secondo, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, numero 44 e nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 975 ».

L'onorevole Bonomi ha facoltà di svolgerlo.

BONOMI. L'emendamento presentato in questo momento ha uno scopo preciso. La Cassazione aveva dichiarato nulli i precedenti decreti che sdoppiavano il prezzo del grano: in conseguenza di questa decisione della Cassazione diversi tribunali si sono uniformati ed hanno accettato le domande dei proprietari che chiedono di avere quella quota di premio che negli anni decorsi era stata decurtata.

È opportuno in questa sede stabilire, con una norma precisa, questa impossibilità del proprietario di richiedere queste quote, per togliere questa spada dalla testa degli affittuari, la quale agisce in questo modo: il proprietario dice « o mi paghi o ti chiamo davanti al tribunale ».

Per questo abbiamo presentato questo emendamento.

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Mi pare che non sia stato fatto rilevare che, sostanzialmente, questo emendamento corrisponde a quello già proposto dall'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Esatto. La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere.

AVANZINI, *Relatore*. La materia toccata dall'emendamento è indubbiamente molto delicata ed io personalmente, insieme con qualche collega della Commissione, sono veramente perplesso su quella che può essere l'efficacia di questo emendamento. Poiché ad ogni modo esso indiscutibilmente non nuoce e può anzi aiutare una successiva interpretazione dei precedenti decreti, agli effetti della loro costituzionalità o meno, la Commissione non si oppone a che l'emendamento entri nella legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere al riguardo il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto anch'io l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, riservando la collocazione in sede di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Circostrizione XII (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì): Manzini Pierraimondo, Salizzoni Angelo, Casani Giacomo, Bersani Giovanni, Zaccagnini Benigno, La Malfa Ugo, Amadeo Ezio, Cucchi Aldo, Roasio Antonio, Marcellino Colombi Nella, Marahini Andrea, Tarozzi Leonildo, Bottonelli Giovanni, Boldrini Arrigo, Tolloy Giusto, Nenni Giuliana, Reali Pietro, Ricci Giuseppe, Grazia Verenin, Cavallari Vincenzo, Longhena Mario e Preti Luigi;

per la circostrizione XV (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara): Scappini Remo, Diaz Laura, Baldassari Gino, Bottai Amerigo, Jacoponi Natale, Bernieri Antonio, Togni Giuseppe, Gronchi Giovanni, Biagioni Loris, Angelini Armando, Carignani Giovanni e Fascetti Aldo;

per la Circostrizione XVIII (Perugia, Terni, Rieti): Bernardinetti Marzio;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

per la Circostrizione XXIV (Bari, Foggia): Di Vittorio Giuseppe, Ciufoli Domenico, Pelsoni Filippo, Imperiali Giuseppe, Di Donato Antonio, Assennato Mario, Capacchione Francesco, Perrone Capano Giuseppe, Trulli Martino, Barattolo Filippo, Petrilli Raffaele Pio, Moro Aldo, Caccuri Edmondo, Resta Raffaele, Troisi Michele, Carcaterra Antonio, De Caro Gerardo, De Meo Gustavo, Bavaro Vincenzo, Giuntoli Graziuccia, Voci-
no Michele e Monterisi Vito;

per la Circostrizione XXV (Lecce, Brindisi, Taranto): Calasso Giuseppe, Latorre Giuseppe, Semeraro Santo Filippo Neri, Guadalupi Mario Marino, Cicerone Vincenzo, Caiati Italo Giulio, De Maria Beniamino, Gabrieli Antonio, Codacci Pisanelli Giuseppe, Semeraro Gabriele, Pignatelli Gaspare — Lec-
ciso Pietro, Motolese Alberico, Latanza Domenico, Grassi Giuseppe, Caramia Agilulfo.

Dà atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiara convalidate queste elezioni.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge: Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo:

Presenti e votanti	294
Maggioranza	148
Voti favorevoli	281
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barattolo — Bavaro — Belloni — Bensi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Cacciatore — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caro-

niti Filadelfio — Castelli Avolio Giuseppe — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chiostergi — Cifaldi — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Achille — Corsanego — Cortese — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — D'Ambrosio — D'Amico — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Donatini.

Ebner.

Fabriani — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Filosa — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fusi.

Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonnella — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Candido — Grazia — Grifone — Guarriento — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helper.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Malfa — Larussa — Leone-Marchesano — Lettieri — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lopardi — Lupis.

Malvestiti — Mancini — Manuel-Gismondi — Marazza — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzotto — Mastino Gesuminó — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Menotti — Micheli — Mieville — Migliori — Molinaroli — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Nasi — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni.

Orlando.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Paggiuca — Palazzolo — Parente — Pastore — Pecoraro — Pella — Perrone Capano — Perrotti — Petrilli — Petrone — Piasenti Pari-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

de — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Poletto — Ponti — Pratolongo — Preti — Proia — Puccetti — Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Rivera — Roasio — Roberti — Rodinò — Rumor.

Sabatini — Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Serbandini — Simonini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Storchi — Sullo.

Tambroni Armaroli — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Visentin Angelo — Volcino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zaufagnini Umberto.

Sono in congedo:

Adonnino.

Benvenuti.

Carpano Maglioli — Carron.

De Caro Raffaele — Dossetti.

Fuschini.

Greco Paolo.

Pignatelli.

Russo Perez.

Scano.

Tupini.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito.

La Camera riprenderà i suoi lavori martedì 27 luglio 1948, alle 16.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se ed in qual misura, nella compilazione delle nuove

tariffe ferroviarie, si terrà conto della particolare conformazione del nostro Paese e della necessità sociale di agevolare adeguatamente:

a) il trasporto di materie prime e di semilavorati che dai centri del Nord affluiscono a quelli del Mezzogiorno e della Sicilia per ulteriori lavorazioni, estendendo le agevolazioni, di cui al decreto ministeriale n. 8732 del 16 giugno 1948;

b) i trasporti di derrate e particolarmente di frutta ed ortaggi, che dalla Sicilia e dal Mezzogiorno affluiscono a Roma ed ai valichi e mercati del Nord nonché i trasporti di pasta dalla provincia di Napoli, estendendo almeno la riduzione del 50 per cento ai percorsi oltre 500 chilometri;

c) i trasporti dei viaggiatori e merci fra località comprese nelle zone economicamente depresse del nostro paese;

d) i viaggi quotidiani di coloro che dal proprio domicilio si recano nelle località ove stabilmente lavorano;

e) i viaggi abituali dei contadini, e specialmente dei braccianti agricoli, fra località viciniori o quelli per lavori stagionali.

« COLASANTO, CACCURI, AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per avere informazioni sulla grave, ed evidentemente premeditata, aggressione subita dal dottor Egisto Lui, ex sindaco di Reggiolo Emilia, che già nel gennaio 1946 fu colpito con sette revolverate, e sulle misure che crede di poter prendere per garantire la incolumità delle persone e la inviolabilità del domicilio nei piccoli centri.

« SIMONINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere il motivo per il quale il maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo Adriano Tani, già candidato indipendente al Parlamento nella lista del Fronte democratico popolare per la circoscrizione Milano-Pavia, è stato collocato di autorità nella riserva subito dopo le elezioni del 18 aprile.

« L'interrogante, considerato l'eccezionale stato di servizio dell'ufficiale in oggetto (il quale, tra l'altro, sarebbe stato giudicato idoneo a percorrere con affidamento l'ulteriore carriera, pochi mesi dopo essere stato promosso maggiore per merito di guerra), deve ritenere che il provvedimento sia stato determinato da motivi politici, in violazione alla legge costituzionale. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« BOLDRINI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1948

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali al comune di San Pietro Avellana (Campobasso), completamente distrutto dalla guerra e tuttavia in assoluta inefficienza di abitazioni, non sia stata finora riconosciuta la qualifica di « disagiata residenza »; e se non intenda disporre urgentemente il riconoscimento di una tale qualifica, resa indispensabile ed indifferibile dalla grave situazione di disagio in cui versa la popolazione interessata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a dotare di un ambulatorio e di un armadio farmaceutico il comune di San Pietro Avellana (Campobasso), completamente distrutto dalla guerra e tuttavia in stato di completo abbandono; e se non intenda provvedere d'urgenza nel senso segnalato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intenda portare un adeguamento nei compensi forfetari corrisposti ai collocatori degli uffici comunali del lavoro, i quali percepiscono attualmente lire 300 mensili (rispetto alle 200 mensili dell'anteguerra). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BIANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, data la mancata riassunzione da parte delle Amministrazioni comunali del personale prosciolto dai giudizi delle Commissioni di epurazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per incerta interpretazione degli articoli 7 e 8 del decreto stesso, non ritenga opportuno emanare le norme integrative previste dall'articolo 13, specificando se le disposizioni degli articoli 7 e 8 siano applicabili o meno al personale prosciolto dalle Commissioni di epurazione e non ancora riassunto in servizio.

« Ciò allo scopo di evitare la grave incongruenza ed ingiustizia che si sta verificando nell'applicazione del decreto n. 48, per cui i dipendenti prosciolti dai giudizi di epurazione vengono a trovarsi in condizioni peggiori degli epurati e di quelli che avendo in corso il giudizio stesso beneficiano della estinzione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« MONTICELLI, DIECIDUE »

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 11.45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI